

7 Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle), RS 916.310

7.1 Situazione iniziale

- a) Per attuare la «Strategia sull'allevamento 2030», la mozione 21.3229 «Conservazione delle razze di animali da reddito indigene» e il postulato 20.4548 «Misure per potenziare l'agricoltura alpestre e di montagna», con il pacchetto di ordinanze agricole 2022, dal 1° gennaio 2023 sono stati introdotti i contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» a integrazione degli strumenti già esistenti per la conservazione di razze svizzere in virtù della vigente versione dell'OAlle del 31 ottobre 2012. Mediante la promozione dell'allevamento e della detenzione delle razze svizzere interessate s'intende garantire loro la conservazione e quindi la biodiversità delle risorse zoogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Come base scientifica per la definizione dello stato di pericolo si utilizza il sistema di monitoraggio delle risorse zoogenetiche in Svizzera, abbreviato GENMON, attualmente gestito da Qualitas AG. Nell'ambito di un mandato di prestazioni, l'UFAG acquisisce i dati GENMON da Qualitas AG onde sorvegliare lo stato di pericolo delle razze svizzere.

Al momento dell'elaborazione del pacchetto di ordinanze 2022, per la razza mellifera svizzera, ovvero l'ape nera (*apis mellifera mellifera*), non vi erano ancora i presupposti per stabilire lo stato di minaccia. Pertanto nel primo anno dei nuovi contributi per la conservazione (2023) sono stati applicati soltanto quelli per bovini, suini, ovini, caprini ed equini.

- b) Gli aiuti finanziari normalmente non possono superare il 50 per cento dei costi computabili. Aliquote maggiori vanno motivate (in virtù del cap. 2.1 delle Indicazioni di maggio 2017 del Controllo federale delle finanze [CDF] relative alla gestione delle sovvenzioni). Nell'OAlle vigente vi è solo una disposizione derogatoria per aliquote maggiori: l'articolo 3 capoverso 2 OAlle esige dai richiedenti di contributi per misure zootecniche una quota di fondi propri pari almeno al 20 per cento, ovvero sono possibili aiuti finanziari fino a concorrenza dell'80 per cento al massimo. Anche i progetti per la conservazione di razze svizzere e i progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche già oggi, in applicazione per analogia dell'articolo 3 capoverso 2 OAlle, sono sostenuti mediante un aiuto finanziario dell'80 per cento al massimo.
- c) Conformemente all'OAlle vigente, per la conservazione di razze svizzere la Confederazione versa anche contributi per il deposito a lungo termine di materiale criogenico.
- d) In analogia al diritto in materia di allevamento dell'UE, l'UFAG deve pubblicare le organizzazioni di allevamento riconosciute in Svizzera.
- e) Conformemente agli articoli 15 capoverso 6 e 19 capoverso 5 OAlle, il conteggio dei contributi per gli esami dell'attitudine lattifera avviene dopo la fine della lattazione. Ciò comporta che il principio dell'annualità non viene completamente adempiuto.
- f) Per la presentazione di domande di contributi, per il conteggio dei contributi e per le notifiche del preventivo già oggi è possibile utilizzare appositi moduli messi a disposizione dall'UFAG. Finora mancava una disposizione specifica in tal senso nell'OAlle.
- g) I metodi ATM4/7d e AZ4 descritti dal Comitato internazionale per gli esami funzionali nell'allevamento (International Committee for Animal Recording [ICAR]) per l'esecuzione di esami dell'attitudine lattifera nei bovini e il metodo ATM4/7d per l'esecuzione di esami dell'attitudine lattifera nei caprini e nelle pecore da latte devono poter essere conteggiati da parte delle organizzazioni di allevamento riconosciute presso l'UFAG.

7.2 Sintesi delle principali modifiche

- a) Grazie ai progressi compiuti nel 2022, è ora possibile integrare l'albero genealogico dell'ape nera in GENMON. Secondo la valutazione GENMON del 2022, attualmente l'ape nera, ovvero l'unica razza mellifera svizzera, è classificata con stato «in pericolo critico». Per attuare la

Ordinanza sull'allevamento di animali

«Strategia sull'allevamento 2030» e la mozione 21.3229 «Conservazione delle razze di animali da reddito indigene», questa specie di ape mellifera è pertanto integrata nei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sulla base di GENMON. Per questa specie di ape mellifera viene applicato lo stesso sistema di contributi per la conservazione come per le altre specie aventi diritto ai contributi. Le disposizioni concernenti il tipo e l'importo dei contributi nonché le condizioni per il loro versamento sono adeguate alla biologia dell'accoppiamento della specie ape mellifera.

- b) L'OAlle viene precisata affinché il versamento di aiuti finanziari fino a concorrenza dell'80 per cento al massimo dei costi totali sia disciplinato in maniera chiara anche in caso di progetti di conservazione delle razze svizzere e di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche.
- c) In base agli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale per la conservazione dell'agrobiodiversità, comprese le razze autoctone, già oggi organizzazioni di allevamento incaricate e imprese di allevamento private nel settore dell'allevamento gestiscono banche genetiche nazionali. Nell'OAlle è ora sancita la base legale per la gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico) da parte della Confederazione o di organizzazioni di allevamento, organizzazioni o imprese di allevamento private nel settore dell'allevamento da essa incaricate, in linea con le norme per le risorse fitogenetiche (cfr. art. 3 dell'ordinanza del 28 ottobre 2015 concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ORFGAA; RS 916.181). Le prestazioni sono remunerate mediante indennità. Anche l'uso di materiale criogenico proveniente dalle banche genetiche nazionali viene disciplinato nell'OAlle.
- d) Nell'OAlle è creata la base legale per la pubblicazione delle organizzazioni di allevamento riconosciute in Svizzera.
- e) Il conteggio dei contributi per i campioni di latte avviene a cadenza annuale o trimestrale anziché alla fine della lattazione. Con l'adeguamento del momento del conteggio si tiene conto del principio dell'annualità nell'ambito dei contributi per i campioni di latte.
- f) Nell'OAlle è creata la base legale affinché per la presentazione di domande di contributi, per i conteggi dei contributi nonché per le notifiche del preventivo vengano utilizzati i moduli ufficiali dell'UFAG.
- g) Anche gli esami funzionali eseguiti con i metodi ATM4/7d e AZ4 sono sostenuti mediante i contributi per i campioni di latte nell'ambito dei contributi per l'allevamento di bovini. L'esecuzione degli esami funzionali con il metodo ATM4/7d è sostenuta con i contributi per i campioni di latte nell'ambito dei contributi per l'allevamento di caprini e di pecore da latte. L'OAlle viene precisata in tal senso.

7.3 Commento ai singoli articoli

Titolo prima dell'articolo 1

Affinché l'ordinanza rimanga leggibile e chiara nonostante la presente modifica, le sezioni diventano capitoli e per alcuni di essi è adeguata la numerazione. La sezione 1 diventa quindi il capitolo 1.

Articolo 2 lettere m e n

Le nuove espressioni utilizzate nell'OAlle «regina» e «regina fucaiola» sono definite all'articolo 2.

Articolo 4 capoversi 3 e 4^{ter}

L'articolo 4 è precisato in modo che le domande e i conteggi siano presentati solo utilizzando appositi moduli (cfr. lett. f ai punti 7.1 e 7.2). Si tratta di una modifica formale e non materiale, poiché questi

moduli sono già attualmente disponibili. La relativa disposizione è inserita nel capoverso 3. La disposizione secondo cui l'UFAG può modificare l'allegato 1 OAlle è spostata nel nuovo capoverso 4.

Titolo prima dell'articolo 5

La sezione 2 diventa il capitolo 2.

Articolo 11 capoverso 5

Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1 del regolamento UE 2016/1012¹, gli Stati membri e firmatari rendono pubblico l'elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute. L'articolo 11 è precisato con un'apposita disposizione (cfr. lett. d ai punti 7.1 e 7.2).

Titolo prima dell'articolo 14a

La sezione 4 diventa il capitolo 3.

Articolo 15 capoverso 2 lettera b numero 2 e capoverso 6

Nel capoverso 2 lettera b numero 2 vengono aggiunti i metodi ATM4/7d e AZ4 conformemente alle direttive ICAR sull'esame dell'attitudine lattifera nei bovini (cfr. lett. g ai punti 7.1 e 7.2).

Conformemente al Manuale per i controllori del latte della Comunità di lavoro degli allevatori svizzeri di bovini (ASR), nel metodo ATM4/7d ogni mese il controllore del latte preleva un campione a fasi alterne (mattina/sera). Il quantitativo di latte giornaliero (media giornaliera su 7 giorni) è riportato manualmente sul modulo di rilevazione (documento di accompagnamento). I tenori sono determinati a partire dalla produzione di ogni singolo animale.

Nel metodo AZ4 la produzione di ogni singolo animale è registrata dal robot per la mungitura. I dati sui quantitativi del latte sono riportati automaticamente nei sistemi delle banche dati delle associazioni di allevatori nel quadro dello scambio automatizzato dei dati sugli animali. Il quantitativo di latte non deve essere riportato manualmente sul documento di accompagnamento. Nelle aziende dotate di robot per la mungitura il dispositivo di campionamento è installato un mese al mattino presto e il mese successivo alla fine del pomeriggio.

Per i metodi ATM4/7d e AZ4 non è stabilita una nuova aliquota di contribuzione. Si applica un'aliquota di 3.50 franchi per campione di latte analogamente ai metodi AT4 e ATM4.

Conformemente al Manuale per i controllori del latte della Comunità di lavoro degli allevatori svizzeri di bovini (ASR), nel metodo AT4d il controllore del latte stabilisce il quantitativo del latte dell'animale da controllare mediante la pesatura di una mungitura. Il controllo del latte è effettuato solo una volta il medesimo giorno secondo indicazione. L'inizio della mungitura deve essere annotato sul bollettino per permettere il calcolo dell'intervallo tra le mungiture. Si effettua il controllo in alternanza, vale a dire cambiando da mese a mese una volta la mattina e la volta seguente la sera.

Con il metodo ATM4, il controllore del latte preleva personalmente una volta al giorno un campione di latte (in alternanza la mattina e la sera). Le quantità di latte (mungitura la mattina e la sera) sono riprese dal computer e riportate dal controllore sul documento di accompagnamento. I contenuti sono determinati da una mungitura.

¹ Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66-143)

Ordinanza sull'allevamento di animali

Il versamento dei contributi per i campioni di latte dopo la fine della lattazione comporta che nei conteggi non può essere adempiuto il principio dell'annualità, ad esempio in caso di lattazioni che durano più di un anno. Per poter adempiere tale principio nel conteggio dei contributi per i campioni di latte, in futuro il versamento dei contributi nell'ambito dell'esame dell'attitudine lattifera per ogni vacca di un'azienda che tiene il libro genealogico non avverrà più alla fine del periodo di lattazione, ma a cadenza trimestrale o annuale (cfr. lett. e ai punti 7.1 e 7.2). Come finora, le organizzazioni di allevamento riconosciute indicano nel modulo per il conteggio messo a disposizione dall'UFAG se auspicano conteggiare i contributi per i campioni di latte a cadenza trimestrale o annuale. Il capoverso 6 è adeguato di conseguenza. Il periodo di riferimento e il termine per la presentazione dei conteggi di cui al numero 1 dell'allegato 1 restano invariati. Con il conteggio del primo trimestre 2024 saranno conteggiate tutte le pesature di latte in sospeso fino all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 19 capoverso 2 lettera b numero 1 e capoverso 5

Nel capoverso 2 lettera b numero 1 viene aggiunto il metodo ATM4/7d conformemente alle direttive ICAR sull'esame dell'attitudine lattifera nei caprini e nelle pecore da latte (cfr. lett. g ai punti 7.1 e 7.2).

Analogamente all'ambito dei bovini, per il metodo ATM4/7d non è stabilita una nuova aliquota di contribuzione. Si applica un'aliquota di 4.50 franchi per campione di latte come per i metodi AT4 e ATM.

Com'è il caso per i contributi per i campioni di latte nell'ambito dei contributi per l'allevamento di bovini, anche per l'allevamento di caprini e pecore da latte nei conteggi dei contributi per i campioni di latte in futuro si terrà maggiormente conto del principio dell'annualità. Il versamento del contributo nell'ambito dell'esame dell'attitudine lattifera per ogni capra e pecora da latte di un'azienda che tiene il libro genealogico non avverrà più alla fine del periodo di lattazione, ma a cadenza annuale (cfr. lett. e ai punti 7.1 e 7.2). Il capoverso 5 è adeguato di conseguenza. Il periodo di riferimento e il termine per l'inoltro dei conteggi di cui al numero 5 dell'allegato 1 restano invariati. Con il conteggio annuale del 2024 saranno conteggiate tutte le pesature di latte in sospeso fino all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 21 capoversi 4, 5 e 5^{bis}

Il contributo per la determinazione della purezza della razza nell'ambito dell'allevamento di api mellifere ora può essere versato anche per le regine fucaioli i cui fuchi sono utilizzati per la fecondazione artificiale (FA). La FA con sperma di fuchi riconducibile a un'unica regina fucaiola è un importante pilastro per la conservazione della purezza di una razza di api. Il capoverso 4 è adeguato di conseguenza e, per una migliore visibilità, suddiviso in lettere.

In relazione ai contributi per la conservazione si utilizza l'espressione «regina fucaiola» per designare in modo preciso quale animale riceve il contributo. Per garantire che in tutta l'OAlle la terminologia sia utilizzata in maniera uniforme, per i contributi per l'allevamento di api mellifere, in analogia a quelli per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate», l'espressione «colonia di maschi» è sostituita con «regina fucaiola». I capoversi 4 e 5 sono adeguati di conseguenza.

Inoltre al capoverso 5 si disciplina quanto segue: se la determinazione della purezza della razza della regina o della regina fucaiola mediante misure quali l'analisi del DNA, la fecondazione della linea o la FA è già indennizzata mediante il contributo per la conservazione, la determinazione della purezza della razza di questa regina o regina fucaiola non è indennizzata ulteriormente nel quadro dei contributi per l'allevamento di api mellifere mediante l'articolo 21 lettera a numeri 2 e 3 (contributi per la determinazione della purezza della razza mediante analisi del DNA e contributi per la determinazione della razza con analisi delle ali [indice cubitale]). Se quindi la purezza della razza è già sostenuta una volta mediante i contributi per la conservazione, non è previsto un ulteriore sostegno della determinazione della purezza della razza mediante i contributi per l'allevamento delle api mellifere per la regina o la regina fucaiola in questione.

Nel conteggio dei contributi ai sensi dell'articolo 21 lettera a numeri 2 e 3 l'organizzazione di allevamento riconosciuta deve confermare all'UFAG che per le regine o le regine fucaiole in questione non è versato alcun contributo per la conservazione.

Inoltre nel nuovo capoverso 5^{bis} si precisa che l'analisi del DNA per la determinazione della purezza della razza deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente, basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide (tipizzazione SNP; Single Nucleotide Polymorphism).

Articolo 22 capoverso 3

Nel capoverso 3 viene precisato che per le notifiche del preventivo all'UFAG relativamente ai contributi per le misure zootecniche ai sensi degli articoli 15 - 21 OAlle le organizzazioni di allevamento riconosciute devono utilizzare i moduli ufficiali dell'UFAG (cfr. lett. f ai punti 7.1 e 7.2). Si tratta di una modifica formale e non materiale, poiché questi moduli sono già attualmente disponibili. Inoltre sono apportate ulteriori modifiche formali. Come avveniva finora, l'UFAG pubblica le cifre che gli vengono comunicate.

Titolo prima dell'art. 23

La sezione 5 diventa il capitolo 4.

Sezione 1: Disposizioni comuni

In seguito all'integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata», all'introduzione del principio secondo cui le banche genetiche nazionali sono gestite dalla Confederazione o da terzi e alla sostituzione di «deposito a lungo termine di materiale criogenico» con «gestione delle banche genetiche nazionali» (cfr. lett. a e c ai punti 7.1 e 7.2), per mantenere la chiarezza e la leggibilità dell'ordinanza è necessario procedere ad adeguamenti formali. Il capitolo 5 viene suddiviso in sezioni specifiche per i relativi temi. Nella prima sezione si inseriscono gli articoli con disposizioni comuni concernenti i contributi per la conservazione di razze svizzere nonché la definizione di una razza svizzera e delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23 e 23a).

Articolo 23 Tipi di contributi e pubblicazione

Poiché con le revisioni parziali dell'OAlle nel quadro dei pacchetti di ordinanze agricole 2021 e 2022 l'articolo 23 era già stato modificato in maniera sostanziale e anche ora vengono proposte ulteriori modifiche, si procede a una sua revisione totale.

All'articolo 23 vengono quindi disciplinate soltanto le misure sostenute dalla Confederazione per la conservazione di razze svizzere, i tipi di contributi nonché la pubblicazione dei contributi versati.

Nel capoverso 1 lettera a è definito, come finora, che la Confederazione può sostenere progetti limitati nel tempo per la conservazione di razze svizzere. A tal proposito si precisa che i contributi sono aiuti finanziari.

Al capoverso 1 lettera b, come finora, si disciplina il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere. Siccome a livello legislativo viene definita la gestione di banche genetiche nazionali, è necessario un adeguamento terminologico. Si assegnano indennità per la gestione di banche genetiche per la conservazione di razze svizzere da parte di stazioni di fecondazione oppure organizzazioni di allevamento riconosciute (art. 23b^{bis} cpv. 2).

I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata» sono indicati, come finora, al capoverso 1 lettera c. Si precisa che i contributi sono aiuti finanziari. Inoltre si integra nelle specie aventi diritto ai contributi quella dell'ape mellifera.

Ordinanza sull'allevamento di animali

In linea di principio lo stato di pericolo che dà diritto all'erogazione di contributi per la conservazione, deve essere rilevato ogni quattro anni nella stessa data per tutte le specie e razze. La prossima data utile per le razze con stato di pericolo già definito è il 1° giugno 2027 (art. 23a cpv. 4; PO 22). Per le razze il cui stato di pericolo non è ancora stato definito, ma che adempiono le condizioni dei contributi per la conservazione, lo stato di pericolo può essere valutato al di fuori dei termini ordinari mediante GENMON (art. 23a cpv. 2 e 3; PO 22). Questo vale fino alla prossima valutazione regolare del 1° giugno 2027. La specie ape mellifera, ovvero l'ape nera svizzera, è ora inserita nel sistema di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (cfr. lett. a ai punti 7.1 e 7.2; cpv. 1 lett. c). Poiché lo stato di minaccia dell'ape nera non era ancora stato definito, la razza è stata valutata al di fuori dei termini ordinari mediante GENMON e classificata come «in pericolo critico». Per tale motivo, dal 1° giugno 2024 al 1° giugno 2027 l'ape nera con questo stato di pericolo avrà diritto ai contributi per la conservazione (art. 23a cpv. 4; PO 22).

Le disposizioni di cui al capoverso 3 sono spostate in altri articoli. La lettera a viene spostata all'articolo 23b capoverso 3, la lettera b all'articolo 23b^{bis} capoverso 2.

Analogamente alle altre specie, anche per l'ape mellifera il contributo per la conservazione va versato agli aventi diritto tramite l'organizzazione di allevamento riconosciuta. La definizione dell'avente diritto ai contributi secondo il vigente capoverso 3 lettera c è spostata e aggiunta all'articolo 23f capoverso 4; per una migliore leggibilità e una maggiore chiarezza ora sono indicate la specie ape mellifera e le altre specie aventi diritto. Dal profilo del contenuto, viene inoltre stabilito che i contributi per la conservazione sono versati agli aventi diritto tramite le organizzazioni di allevamento riconosciute.

Il contenuto del vigente articolo 23 capoverso 5 è spostato al capoverso 2 e adeguato formalmente. L'UFAG continua a pubblicare il nome dei beneficiari dei contributi per i progetti di conservazione e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico (ora anche genetiche) nonché l'importo dei contributi versati. Nel caso dei contributi per la conservazione di razze indigene il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» si pubblica il nome dell'organizzazione di allevamento riconosciuta e l'importo totale versato.

Le pubblicazioni descritte sono tese a informare la popolazione e il settore dell'allevamento sull'impiego dei fondi federali per il sostegno dell'allevamento svizzero.

Sezione 2: Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche genetiche nazionali

Gli articoli nei quali si disciplinano i contributi per i progetti di conservazione, la gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere nonché l'uso di materiale criogenico proveniente da banche genetiche sono accorpatis in una nuova sezione 2 (art. 23b, 23b^{bis} e 23b^{ter}).

Articolo 23b Rubrica nonché capoversi 1, 3 e 4

La rubrica dell'articolo 23b è adeguata. L'espressione «deposito a lungo termine di materiale criogenico» viene sostituita con «gestione di banche genetiche nazionali» e si precisa la rubrica con i termini «aiuti finanziari» e «indennità».

Il contributo massimo annuo per i progetti di conservazione e le banche genetiche nazionali o per il deposito a lungo termine di materiale criogenico resta invariato (cpv. 1). Viene però stralciato che nel 2023 sono versati in totale al massimo 900 000 franchi e dal 2024 complessivamente al massimo 500 000 franchi l'anno. Con l'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza al 1° gennaio 2024, dovrà essere menzionato soltanto il contributo massimo di 500 000 franchi.

In via suppletiva al contributo annuo massimo per i progetti di conservazione e le banche genetiche nazionali, possono essere impiegati i fondi non esauriti dei progetti di ricerca concernenti le risorse zoogenetiche (cpv. 2).

Il capoverso 3 è accorpato con la disposizione dell'articolo 23 capoverso 3 lettera a. Sono apportate modifiche linguistiche ma non materiali.

Nel capoverso 4 è creata la base legale per sostenere progetti limitati nel tempo per la conservazione di razze svizzere con un aiuto finanziario che ammonta al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG (cfr. lett. b ai punti 7.1 e 7.2). Considerando le indicazioni del Controllo federale delle finanze (CDF) relative alla gestione delle sovvenzioni, il maggior aiuto finanziario dell'ordine dell'80 per cento, per quanto riguarda i suddetti progetti, è motivato come segue.

- a) In virtù dell'articolo 7 lettera b della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1), il volume dell'aiuto finanziario è dettato dall'interesse della Confederazione nonché dall'interesse dei beneficiari all'adempimento del compito.
- La Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica (CBD) nel 1994, impegnandosi a livello internazionale per la conservazione della biodiversità, comprese le razze autoctone. A tal fine, nell'ambito della Politica agricola PA 2002, nella legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) e nell'OAlle è stata sancita la conservazione delle risorse zoogenetiche in Svizzera. A livello di OAlle sono stati introdotti contributi per la conservazione delle razze svizzere. Un campo di intervento della «Strategia sull'allevamento 2030» del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR è un Allevamento orientato verso la conservazione delle risorse zoogenetiche. La varietà delle razze in Svizzera è un bene culturale che affonda le sue radici nella storia del Paese. Per tutte le razze la conservazione e la gestione della varietà genetica è un investimento imprescindibile nel futuro. Una razza può essere conservata a lungo termine soltanto in condizioni di detenzione reali (in situ), preservando al contempo le conoscenze pratiche necessarie all'interno della comunità degli allevatori.
 - La Confederazione, su richiesta, può versare contributi a organizzazioni di allevamento riconosciute e a organizzazioni riconosciute a favore di progetti a breve termine per la conservazione di razze svizzere. Mediante i progetti sostenuti sono state e vengono tuttora promosse importanti misure per la conservazione in situ di razze svizzere, tra cui la promozione di animali da allevamento di sesso maschile, misure di marketing, la creazione di libri genealogici e la genotipizzazione di animali da allevamento per la determinazione della varietà genetica.
 - La realizzazione di progetti di conservazione per le razze autoctone è di fondamentale importanza per l'adempimento degli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale. L'interesse della Confederazione verso la realizzazione dei relativi progetti, oltre a quello primario dei richiedenti, è quindi notevole e giustifica un maggiore aiuto finanziario. Le organizzazioni e le imprese dispongono delle conoscenze necessarie per la realizzazione e la gestione di progetti e misure. Il fatto che queste organizzazioni e imprese nonché l'intera filiera zootecnica abbiano anche un loro proprio interesse verso i risultati che scaturiscono da tali progetti, è il motivo per cui l'aiuto finanziario ammonta all'80 per cento (e non al 100 %).
- b) Conformemente all'articolo 7 lettera c LSu, il beneficiario deve fornire una propria prestazione commisurata alla sua capacità economica.

La redditività delle organizzazioni di allevamento preposte alla conservazione è bassa. Di conseguenza non può essere ragionevolmente pretesa una quota di autofinanziamento di almeno il 50 per cento per i progetti in questione. Ci sarebbe il pericolo che importanti progetti in futuro non vengano più realizzati, in quanto non più sopportabili dal profilo finanziario per le organizzazioni e questo potrebbe ripercuotersi sull'impegno assunto dalla Svizzera per la conservazione delle razze autoctone.

Art. 23b^{bis} Gestione di banche genetiche nazionali

La crioconservazione di materiale genetico, oltre ai progetti di conservazione sostenuti e ai contributi per la conservazione di razze svizzere (conservazione in situ), rappresenta l'ulteriore pilastro della conservazione delle razze svizzere ed è considerata una ferrea riserva di patrimonio genetico (conservazione ex situ). Conformemente all'OAlle vigente, la Confederazione può versare contributi a organizzazioni di allevamento riconosciute, a organizzazioni riconosciute e a imprese private nel settore dell'allevamento per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico). Attualmente esistono pool genetici nazionali per le specie bovina, suina, caprina ed equina gestiti su base contrattuale dalle organizzazioni e dalle imprese interessate.

Il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze indigene è necessario per adempiere gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale. L'interesse della Confederazione alla gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere è quindi elevato. Le organizzazioni di allevamento e le stazioni di inseminazione dispongono delle conoscenze e delle infrastrutture necessarie per la gestione di banche genetiche.

In analogia all'articolo 3 dell'ordinanza del 28 ottobre 2015 concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ORFGAA; RS 916.181), nel nuovo articolo 23b^{bis} si definisce la gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere (cfr. lett. c ai punti 7.1 e 7.2). Della gestione può occuparsi l'UFAG o una stazione di inseminazione secondo l'articolo 2 lettera h OAlle nonché un'organizzazione di allevamento di razze svizzere riconosciuta (cpv. 1 e 2). Quest'ultima deve tuttavia demandare la gestione della banca genetica a una stazione di inseminazione. In tal caso, ai sensi dell'OAlle la stazione d'inseminazione è considerata come gestore della banca genetica (cpv. 2 lett. a). Se l'UFAG demanda la gestione della banca genetica a un'organizzazione di allevamento riconosciuta, in virtù dell'OAlle quest'ultima è dunque il gestore della banca genetica (cpv. 2 lett. b). A seconda del caso, quindi, la stazione di inseminazione o l'organizzazione di allevamento riconosciuta in quanto gestore della banca genetica è responsabile nei confronti dell'UFAG di garantire una vasta diversità genetica nella creazione della banca genetica in virtù del capoverso 3 nonché dell'adempimento degli obblighi conformemente al capoverso 5.

Le stazioni di inseminazione, ovvero le stazioni autorizzate dal veterinario cantonale a prelevare lo sperma per l'inseminazione artificiale (cfr. art. 2 lett. h OAlle), adempiono i requisiti per il deposito a lungo termine dello sperma e dispongono delle relative infrastrutture. Le organizzazioni di allevamento sono riconosciute per la gestione delle loro razze, compresa l'esecuzione dei rispettivi programmi zootecnici, la tenuta del libro genealogico, lo svolgimento di esami funzionali nonché l'esecuzione di stime dei valori genetici o di valutazioni genetiche. Le organizzazioni di allevamento riconosciute dispongono quindi delle conoscenze e dei dati necessari per determinare i donatori di materiale criogenico adatti per la razza in questione. Possono svolgere progetti per la conservazione di razze svizzere, ma non sono riconosciute dall'UFAG per la gestione di razze. Per tale motivo, contrariamente all'articolo 23 capoverso 3 di cui è proposta l'abrogazione, le organizzazioni di allevamento riconosciute non possono più essere indicate come gestori di banche genetiche nazionali.

Nella gestione delle banche genetiche l'organizzazione di allevamento o la stazione d'inseminazione in questione deve garantire una vasta diversità genetica (cpv. 3). Deve essere depositato materiale criogenico del maggior numero possibile di donatori di una razza non imparentati tra loro.

La stazione di inseminazione che gestisce il deposito a lungo termine del materiale criogenico deve essere autorizzata come stazione che adempie le Direttive tecniche del 12 marzo 2012 dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) concernenti i requisiti sanitari nella produzione, nel deposito, nella fornitura e nella cessione di sperma di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina (disponibile solo in francese e in tedesco) e le Direttive tecniche dell'8 settembre 2008 concernenti le stazioni di inseminazione dei cavalli (disponibile solo in francese e in tedesco)².

Gli obblighi e le mansioni del mandatario e i dettagli del deposito a lungo termine, compresa in particolare la quantità e il volume minimo del materiale criogenico depositato, i diritti di proprietà sul materiale criogenico e l'importo dell'indennità sono disciplinati in un contratto stipulato tra l'UFAG e la stazione

² www.blv.admin.ch → Animali → Basi legali ed esecutive → Mezzi ausiliari e basi esecutive → Direttive tecniche

di inseminazione ai sensi del capoverso 2 lettera a o l'organizzazione di allevamento riconosciuta in virtù del capoverso 2 lettera b (cpv. 4).

Il gestore della banca genetica deve concedere in qualsiasi momento all'UFAG l'accesso a tutte le informazioni sul pool genetico nazionale (cpv. 5 lett. a). Inoltre il pool genetico nazionale va documentato costantemente nel software per la documentazione della banca genetica (cpv. 5 lett. b). L'attuale software si chiama «CryoWEB». In esso vanno registrati i dati di contatto almeno dell'organizzazione o della persona che può fornire maggiori informazioni sul donatore o sul materiale criogenico depositato. Inoltre, occorre indicare esattamente l'identificazione inequivocabile degli animali con la rispettiva ascendenza, il genere e la quantità di materiale criogenico, i protocolli di produzione nonché i luoghi di stoccaggio e distribuzione delle dosi di sperma all'interno del magazzino (in particolare numero di dosi di sperma in una cella nel contenitore).

Art. 23b^{ter} Uso di materiale criogenico depositato in banche genetiche nazionali

A differenza delle risorse fitogenetiche, l'uso regolare delle risorse zoogenetiche non è previsto. Il materiale criogenico depositato nel pool genetico nazionale non può essere usato (cpv. 1). Eccezionalmente, può essere prelevato con l'unico scopo di conservare una razza svizzera e nei seguenti due casi: per lo svolgimento di esami scientifico-genetici o in caso di forte diminuzione della diversità genetica di una razza svizzera (cpv. 2). Nel secondo caso occorre inoltre che lo stato della razza svizzera sia «in pericolo critico» conformemente all'articolo 23a capoverso 2 OAlle.

Come già menzionato in relazione all'articolo 23b^{bis}, il volume minimo da stoccare di materiale criogenico per donatore è definito nel contratto tra l'UFAG e il gestore della banca genetica. Per poter rivitalizzare efficacemente una razza, il volume minimo di materiale criogenico necessario varia a seconda della specie e quindi della riproduzione.

Solo un'organizzazione di allevamento riconosciuta di una razza svizzera può presentare una domanda per un uso eccezionale di materiale criogenico della razza svizzera interessata (cpv. 3). Come descritto all'articolo 23b^{bis}, le organizzazioni di allevamento sono riconosciute per la gestione delle loro razze. Tali organizzazioni dispongono delle conoscenze e dei dati necessari per selezionare il materiale criogenico dei donatori adatti per la conservazione della razza in questione.

La domanda va presentata all'UFAG corredata di un rispettivo piano (cpv. 4). Questo deve illustrare come deve essere impiegato il materiale criogenico nel rispettivo caso di uso o come la razza svizzera in questione è conservata con l'uso del materiale criogenico. Il piano viene esaminato dall'UFAG. In caso di approvazione, l'UFAG conclude un contratto con l'organizzazione di allevamento riconosciuta che ha presentato la domanda di uso (cpv. 5). Nel contratto sono definiti i dettagli di tale programma, in particolare lo scopo, la portata e la durata dell'uso del materiale criogenico. Eventualmente sono incluse altre persone interessate dall'uso del materiale criogenico.

Se si stipula un contratto in virtù del capoverso 5, la stazione di inseminazione che deposita il materiale criogenico deve cederlo per uso all'organizzazione di allevamento in questione (cpv. 6). Il materiale criogenico deve essere messo a disposizione del titolare dell'autorizzazione (organizzazione di allevamento) a costi di produzione (costi per la produzione del materiale criogenico). L'importo dei costi di produzione è stabilito nel contratto d'uso. È possibile anche una cessione gratuita del materiale criogenico all'organizzazione di allevamento.

Nei casi specificati, l'obbligo della stazione di inseminazione di mettere a disposizione delle organizzazioni di allevamento il materiale criogenico è giustificato poiché rappresenta una misura proporzionata per garantire l'interesse pubblico alla conservazione delle razze indigene.

L'organizzazione di allevamento deve garantire che dopo l'uso del materiale criogenico il volume rimanente nella banca genetica ammonti almeno al 50 per cento del materiale criogenico del donatore (cpv. 7). Se l'organizzazione di allevamento può dimostrare che per salvare a breve termine una razza svizzera è necessario più del 50 per cento del materiale criogenico di un donatore, l'UFAG può autorizzare l'uso con un rispettivo quantitativo di materiale criogenico più elevato dell'animale in questione (cpv. 8). È il caso, ad esempio, se il calo della diversità genetica della razza interessata si manifesta sull'arco di poche generazioni (1-3 generazioni) o si verifica improvvisamente a causa di una catastrofe naturale o di un evento simile.

Ordinanza sull'allevamento di animali

L'UFAG mira a garantire la parità di trattamento; con effetto all'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, i contratti vigenti concernenti il pool genetico nazionale saranno sostituiti con nuovi contratti conformi alla nuova OAlle. La proprietà del materiale criogenico già stoccato nel pool genetico nazionale resta delle organizzazioni di allevamento riconosciute o delle stazioni di inseminazione. Il materiale criogenico nel pool genetico nazionale della razza Franches Montagnes, attualmente di proprietà di Agroscope, lo sarà anche in futuro (Istituto nazionale svizzero d'allevamento equino). Il materiale criogenico deriva da stalloni delle Franches Montagnes che sono di proprietà di Agroscope.

Sezione 3: Contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

Gli articoli in cui sono disciplinati i contributi per la conservazione sono accorpati nella nuova sezione 3 (art. 23c, 23d, 23e e 23f).

Articolo 23c rubrica, capoversi 1, 2 lettera f e 5

Poiché i contributi per la conservazione di razze svizzere sono citati nella nuova sezione 3, la rubrica dell'articolo 23c è modificata in «Importo dei contributi».

La specie ape mellifera ora è indicata al capoverso 1 come specie avente diritto ai contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (cfr. lett. a ai punti 7.1 e 7.2). Il contributo massimo di 4,75 milioni di franchi all'anno per i contributi per la conservazione è tuttora valido per tutte le specie (art. 23c cpv. 1).

I contributi per la conservazione sono versati in maniera graduata a seconda dello stato di pericolo. Per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» è versato un contributo decisamente più elevato rispetto alle razze il cui stato è «minacciate». L'obiettivo è creare un incentivo maggiore alla detenzione e all'allevamento delle razze più minacciate. Le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» vengono così trasferite almeno in un livello di pericolo inferiore in modo da preservarle dall'estinzione. Questo sistema di contribuzione graduato è applicato anche per la specie ape mellifera. Tuttavia, per tale specie non sono stabilite aliquote di contribuzione per lo stato «in pericolo critico» poiché l'ape nera è l'unica razza mellifera svizzera e attualmente presenta lo stato «in pericolo critico». Il capoverso 3 resta pertanto invariato.

Per le altre specie aventi diritto ai contributi è versato un contributo per animale di sesso maschile e femminile. Vista la biologia dell'accoppiamento della specie apicola e considerato il sistema, per la specie ape mellifera è versato un contributo per regina e per regina fucaiola.

Per le specie aventi diritto ai contributi, eccetto l'ape mellifera, come base per la definizione del contributo per animale sono utilizzate le unità di bestiame grosso (UBG) conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm; RS 910.91). Per le razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico», per un animale maschio sono versati 1 428 franchi per UBG, per un animale femmina 714 franchi per UBG. Nel caso delle razze svizzere il cui stato è «minacciate», per un animale maschio sono versati 328 franchi per UBG, per un animale femmina 164 franchi per UBG. Per la specie ape mellifera, nell'OTerm non sono definiti coefficienti UBG, per cui le UBG non possono essere applicate come base per calcolare il contributo per regina o per regina fucaiola. Affinché il calcolo dell'importo dei contributi avvenga in modo analogo alle altre specie aventi diritto ai contributi, per regina o regina fucaiola si definisce un coefficiente di 0.2. Poiché lo stato dell'ape nera è «in pericolo critico», per una regina e una regina fucaiola sono versati circa 285 franchi. Rispetto alle altre specie aventi diritto ai contributi, il coefficiente di 0.2 è elevato. In tal modo, come indicato di seguito, si tiene conto dei maggiori costi in relazione alla prova della purezza della razza.

L'allevamento di colonie di fuchi comporta un maggior dispendio di lavoro e perdite di resa di miele. Le colonie di fuchi di razza pura destinati a fecondare in maniera certa le regine (accoppiamento) sono di fondamentale importanza per la preservazione dell'ape nera. Sebbene il contributo per le regine e le

regine fucaiole sia equivalente, la differenziazione avviene sulla base della diversa durata di utilizzazione: le «normali» colonie di api che producono miele generalmente mantengono la stessa regina per due anni, mentre la regina fucaiola è sostituita già dopo un anno.

Il capoverso 2 è integrato di conseguenza. Il capoverso 4 resta invariato. Anche in futuro i contributi di cui all'articolo 23c capoversi 2 e 3 saranno ridotti per tutte le specie della stessa percentuale, se il contributo massimo di 4.75 milioni di franchi non dovesse essere sufficiente.

Il contributo per regina e per regina fucaiola comprende un sostegno finanziario per la determinazione della purezza della razza della relativa regina o regina fucaiola. Come già menzionato, in quest'ambito rientrano misure quali l'analisi del DNA, l'inseminazione strumentale (IS) e la fecondazione della linea. Il sostegno finanziario indennizza le condizioni di cui all'articolo 23e capoverso 1 lettera d o e numero 3, secondo le quali la regina e la discendente in vita devono avere una percentuale di sangue di almeno l'87,5 per cento, stabilita mediante analisi del DNA o un certificato di ascendenza. Con la fecondazione certa mediante IS che prevede sperma di fuchi riconducibile a una sola regina fucaiola, non è necessario effettuare un'analisi del DNA della regina. In questo caso, come prova della purezza della razza deve essere presentato il rispettivo certificato di ascendenza. In caso di fecondazione del pool (fecondazione con regine fucaiole che non hanno una madre in comune), la regina fecondata deve essere necessariamente tipizzata per indentificare almeno la nonna in comune e, ancor meglio, anche la regina fucaiola dalla quale proviene lo sperma dei fuchi. A tal fine vanno tipizzate anche le nonne o le regine fucaiole che entrano in considerazione. In questo caso un certificato di ascendenza non è sufficiente.

Questo sostegno finanziario supplementare per la specie ape mellifera rispetto alle altre specie aventi diritto ai contributi è motivato dal fatto che per l'ape nera la verifica dell'ascendenza è più difficile e dispendiosa. Per determinare in modo certo la purezza della razza e per calcolare il grado di consanguineità è indispensabile un albero genealogico completo. Mediante il sostegno finanziario di adeguate misure, in futuro si colmeranno queste lacune e si assicurerà la conservazione dell'ape nera.

Se la determinazione della purezza della razza della regina o della regina fucaiola mediante analisi del DNA è già indennizzata nell'ambito dei contributi per l'allevamento di api mellifere secondo l'articolo 21 lettera a numero 2 e in conformità con l'articolo 21 capoverso 5^{bis}, l'analisi del DNA non è indennizzata anche mediante il contributo per la conservazione (nuovo cpv. 5). Il contributo per l'analisi del DNA non può quindi essere conteggiato nell'ambito sia dei contributi per l'allevamento di api mellifere sia di quelli per la conservazione. Qualora la tipizzazione sia sostenuta mediante l'articolo 21, l'UFAG deduce l'importo di 90 franchi dal contributo per la conservazione per la regina o la regina fucaiola interessata. In questo caso la regina o la regina fucaiola riceve un contributo per la conservazione pari a 195.60 franchi invece di 285.60. In relazione alla richiesta di versamento dei contributi per la conservazione conformemente all'articolo 23e capoverso 3, l'organizzazione di allevamento riconosciuta deve specificare in maniera chiara all'UFAG per quali regine o regine fucaiole è già versato il contributo per l'analisi del DNA nell'ambito dei contributi per l'allevamento di api mellifere e quali regine o regine fucaiole ricevono il contributo per l'analisi del DNA mediante il contributo per la conservazione.

Nel caso del sostegno finanziario dell'analisi del DNA mediante il contributo per la conservazione, contrariamente all'articolo 21 capoverso 4 lettera a, non deve essere stato eseguito un esame funzionale della regina come condizione per il versamento del contributo per la purezza della razza. I contributi per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» non sono correlati alla prestazione.

Articolo 23d rubrica nonché capoverso 1 lettere c e d n. 2

Per una migliore leggibilità e una maggiore chiarezza, le esigenze per poter beneficiare dei contributi per la conservazione delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina nonché della specie ape mellifera sono disciplinate in un articolo a parte. Le esigenze per i contributi per le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina sono accorpate nell'articolo 23d, quelle per la specie ape mellifera nel nuovo articolo 23e. La rubrica dell'articolo 23d è integrata di conseguenza.

Ordinanza sull'allevamento di animali

Al fine di precisare che per quanto concerne le esigenze di cui al capoverso 2 si tratta di disposizioni cumulative, la lettera c viene integrata con la congiunzione «e». Si tratta di una modifica formale e non materiale.

Nel capoverso 1 lettera d (requisito del libro genealogico del discendente in vita), in analogia al capoverso 1 lettera a (requisito del libro genealogico di un genitore), si aggiunge la parola «menzionata». Si tratta di una modifica formale e non materiale.

Le soglie d'ingresso di cui al capoverso 4 per poter beneficiare dei contributi restano invariate. Per tutte le razze delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» si applica tuttora una soglia d'ingresso di 10 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico. Per razze delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «minacciate» la soglia è di 7 500 animali femmina iscritti nel libro genealogico.

Per l'effettivo degli animali femmina iscritti nel libro genealogico nell'ambito delle soglie d'ingresso si applica l'articolo 22 capoversi 6 e 7 concernenti le esigenze di un animale iscritto nel libro genealogico nell'ambito dell'OAlle (art. 23d cpv. 4 lett. a – d). Questo si applica anche per la specie equina in analogia all'articolo 22 capoverso 6 nonché al capoverso 7 lettera a (art. 23d cpv. 4 lett. a – c).

Art. 23e Esigenze per il versamento di contributi per la specie ape mellifera

Per la specie ape mellifera vigono le stesse condizioni per beneficiare dei contributi per razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» applicate per le altre specie aventi diritto ai contributi. Le esigenze concernenti la specie ape mellifera sono pertanto disciplinate in un nuovo articolo 23e analogamente alle altre specie aventi diritto ai contributi (art. 23d). La biologia dell'accoppiamento dell'ape mellifera è molto differente da quella delle altre specie di animali da reddito. I punti salienti della sua biologia dell'accoppiamento sono riportati di seguito.

- Una colonia è composta da api operaie (femmine), fuchi (maschi) e da una regina (femmina).
- Una colonia è composta per la maggior parte da api operaie nate da ovuli fecondati.
- Le larve fecondate diventano delle regine se vengono nutrite in modo specifico dalle api operaie di una colonia.
- In una colonia si «tollera» o «alleva» soltanto una regina.
- I fuchi nascono da uova non fecondate. Ciò vuol dire che sono aploidi e il loro ruolo è fondamentalmente quello di «spermatozoi volanti» delle regine fucaiola. Tutti gli spermatozoi di un fuco sono identici.
- Durante il volo nuziale, una regina nella prima fase della sua maturità sessuale si accoppia con 10 fino a 20 fuchi. Tutte le uova che la regina deporrà nel corso della sua vita non sono fecondate oppure sono fecondate con lo sperma di questi fuchi. Dalle uova non fecondate nascono fuchi, da quelle fecondate api operaie o una nuova regina.
- Poiché durante il volo nuziale non è possibile monitorare quali fuchi («spermatozoi volanti») in fin dei conti si accoppiano con la regina, l'albero genealogico della linea paterna può essere stabilito, per lo meno in parte, soltanto con un dispendio supplementare se:
 - i. mediante la fecondazione artificiale (FA) con sperma di fuchi di un'unica regina fucaiola, il padre della regina è noto;
 - ii. mediante fecondazione (cosiddetta fecondazione della linea) o FA con sperma di fuchi di diverse regine fucaiola che, dal canto loro, nascono da una sola madre, la madre delle regine fucaiola è nota (il «padre» della regina però no);
 - iii. con la tipizzazione della regina e di tutte le regine fucaiola che entrano in considerazione è possibile dedurre una o due generazioni dell'albero genealogico della linea paterna.

Generalmente, se gli individui sia maschi sia femmine sono diploidi, un discendente ha un genitore femmina e uno maschio, ovvero una madre e un padre. Nelle api le cellule germinali maschili («spermatozoi volanti») sono invece veri e propri individui. Nell'usuale rappresentazione di un albero genealogico non sono raffigurate le cellule germinali, ma gli individui che ne sono portatori. In altre parole, in un albero genealogico comune nell'allevamento di animali si rappresentano gli individui diploidi impa-

rentati tra loro. Per poter conformarsi a tale convenzione anche nell'ordinanza sull'allevamento di animali, si rinuncia a una rappresentazione dei fuchi e, in alternativa, si raffigura la regina fucaiola dalla quale i fuchi («spermatozoi volanti») discendono. Questo comporta che un pedigree delle api comprende esclusivamente animali di sesso femminile imparentati tra loro: le regine fucaiole come padri e le regine come madri.

Alla luce delle considerazioni suesposte, la formulazione di alcune disposizioni deve essere adeguata alle peculiarità della specie ape mellifera.

Per avere diritto a ricevere i contributi per la conservazione, una regina o una regina fucaiola deve essere iscritta in un albero genealogico di un'organizzazione di allevamento riconosciuta nel quale è già iscritta sua madre (cpv. 1 lett. a e b). Il capoverso 1 lettera c disciplina le condizioni per la linea paterna dell'albero genealogico per quanto concerne il diritto ai contributi della regina o della regina fucaiola. I punti (i) – (iii) di cui sopra indicano come applicare il capoverso 1 lettera c. Se la regina fucaiola nella prima generazione di antenati è nota, il punto (i) è adempiuto. Inoltre è chiaro che solo una regina fucaiola è il «padre». Se la regina fucaiola non è nota, si distingue tra i seguenti casi.

- Una regina fucaiola ignota è il «padre». Se la fecondazione o l'accoppiamento ha avuto luogo secondo il punto (ii), la madre della regina fucaiola è nota.
- Diverse regine fucaiole ignote sono il «padre» della regina. Se la fecondazione o l'accoppiamento ha avuto luogo secondo il punto (ii), la madre comune delle regine fucaiole è nota.

Il punto (iii) è applicabile in via generale per stabilire l'ascendenza nel modo più preciso possibile. Dai punti (i) – (iii) emerge che, conformemente al capoverso 1 lettere a-c, le fecondazioni del pool senza tipizzazione non danno diritto all'ottenimento dei contributi per la conservazione.

In analogia alle altre specie, la regina deve avere una percentuale di sangue di almeno l'87,5 per cento affinché, secondo le direttive ICAR sulle organizzazioni di allevamento, possa essere considerata di razza pura (cpv. 1 lett. d). La purezza della razza deve essere determinata mediante un'analisi del DNA effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente, basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide o in base al certificato di ascendenza della regina.

La regina per la quale è versato il contributo per la conservazione, come previsto per le altre specie aventi diritto ai contributi, deve avere un discendente in vita (cpv. 1 lett. e). Nel caso della specie delle api, una regina vive insieme alla sua colonia i cui membri sono tutti suoi discendenti: le operaie nascono da ovuli fecondati della regina, i fuchi da ovuli non fecondati. Né i fuchi in quanto «sperma volante» della regina, né le operaie sterili si qualificano come discendenti a tutti gli effetti ai sensi del capoverso 1 lettera e. Solo se le operaie nell'attuale colonia della regina allevano una nuova regina e questa si accoppia, si ha un discendente ai sensi del capoverso 1 lettera e.

Questa nuova regina sostituirà la vecchia o sciamando con una parte dell'attuale colonia ne formerà una nuova. Pertanto per la specie delle api mellifere è richiesto che il discendente in vita - nel caso della specie api mellifere è sempre un discendente - sia fecondato nel periodo di riferimento. Per le altre specie si richiede soltanto che i discendenti in vita siano nati nel periodo di riferimento.

Inoltre la discendente in vita, come la madre, deve essere iscritta nel libro genealogico e presentare una percentuale di sangue di almeno l'87,5 per cento. La purezza della razza deve essere determinata mediante analisi del DNA secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente, basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide, o in base al certificato di ascendenza della regina.

Per questa specie, analogamente alle specie bovina, ovina e caprina, il grado di consanguineità della discendente in vita non deve ammontare a più del 6,25 per cento (cpv. 2). Per calcolare la consanguineità, in analogia alle altre specie aventi diritto ai contributi, occorre considerare almeno tre generazioni, laddove per la specie ape mellifera l'albero genealogico della linea paterna deve comprendere la madre della relativa regina fucaiola (fecondazione IS) o delle regine fucaiole (fecondazione della linea). Come già menzionato, nell'ambito dei contributi per la conservazione questo esclude le fecondazioni del pool, senza le relative analisi del DNA per la verifica della purezza della razza.

Ordinanza sull'allevamento di animali

In analogia alle altre specie, anche per la specie ape mellifera si applicano soglie d'ingresso specifiche per beneficiare dei contributi (cpv. 3). Per la specie apicola è applicata una soglia di 1 000 femmine iscritte nel libro genealogico nel caso in cui lo stato sia «in pericolo critico». Per l'effettivo delle femmine iscritte nel libro genealogico nell'ambito delle soglie d'ingresso si applicano i requisiti di cui all'articolo 21 capoverso 3. Poiché per l'ape nera, in quanto unica razza mellifera svizzera, sono stabiliti solo contributi per il suo stato attuale, ovvero «in pericolo critico», per la specie ape mellifera non vanno fissate soglie d'ingresso per quanto concerne lo stato «minacciata».

Analogamente alle altre specie aventi diritto, anche per la specie ape mellifera i contributi per la conservazione sono versati solo se l'organizzazione di allevamento riconosciuta mette a disposizione almeno una volta all'anno del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie al calcolo dell'indice globale (cpv. 4). Per poter calcolare l'indice globale delle razze svizzere e determinarne lo stato di pericolo, il gestore di GENMON necessita dei relativi dati grezzi. Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta è la fonte, si tratta del numero di animali iscritti nel libro genealogico nel giorno di riferimento, ovvero il 1° giugno, nonché di altre informazioni come i dati aziendali e il valore culturale della razza. Il libro genealogico della razza apicola ape nera è gestito dall'organizzazione di allevamento riconosciuta apisuisse. I dati del libro genealogico dell'ape nera quindi non sono presenti nel sistema di Qualitas AG. Vanno pertanto messi a disposizione del gestore.

Articolo 23f, vigente articolo 23e capoversi 1^{bis} nonché 3 a 5

Per garantire la necessaria chiarezza in seguito all'introduzione del nuovo articolo con le esigenze per il contributo concernente la specie ape mellifera, il vigente articolo 23e, nel quale si disciplina il versamento dei contributi per la conservazione, diventa l'articolo 23f. Il sistema della domanda nonché del versamento dei contributi tramite l'organizzazione di allevamento riconosciuta agli aventi diritto è applicato anche per la specie ape mellifera. Allo stato attuale, apisuisse è l'organizzazione di allevamento riconosciuta per la gestione della razza ape nera. A questo proposito si rimanda anche alla frase introduttiva dell'articolo 23c capoverso 7, che resta invariata dal punto di vista materiale. La lettera a del nuovo capoverso 1^{bis} corrisponde all'articolo 23 capoverso 3 lettera c di cui è proposta l'abrogazione. In essa si precisa che si tratta della definizione dell'avente diritto per quanto concerne le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina. La definizione dell'avente diritto per tali specie è adeguata sostituendo l'espressione «concepimento» con «nascita». Il momento della nascita è più facilmente determinabile rispetto a quello del concepimento.

Alla lettera b si aggiunge la definizione relativa alla specie ape mellifera debitamente adeguata. Rispetto alle altre specie, per le api mellifere si sostituisce «nascita» con «fecondazione», «discendente in vita» con «discendente fecondata» e «genitore» con «regina».

Al capoverso 4 si aggiunge il capoverso 3 lettera c dell'articolo 23, in base al quale l'UFAG versa i contributi per la conservazione all'organizzazione di allevamento riconosciuta che, a sua volta, li versa agli aventi diritto.

In seguito all'integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione, i capoversi 3 e 5 vanno completati. Si tratta di adeguamenti linguistici e non di modifiche materiali. Si aggiunge il concetto di «regina» e «regina fucaiola». Inoltre vengono effettuate altre modifiche formali.

Titolo prima dell'articolo 25

La sezione 6 diventa il capitolo 5.

Articolo 25 capoversi 1 e 1^{bis}

All'articolo 25 non si menziona più che nel 2023 nel complesso sono versati al massimo 100 000 franchi l'anno e che dal 2024 in totale al massimo 500 000 franchi l'anno. Con un'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza al 1° gennaio 2024, deve essere menzionato soltanto il contributo massimo di 500 000 franchi. Il contributo massimo annuo è spostato nel nuovo capoverso 1^{bis}. In que-

sto nuovo capoverso è altresì creata la base legale per sostenere progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche con un aiuto finanziario che ammonta al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG (cfr. lett. b ai punti 7.1 e 7.2).

Viste le indicazioni del Controllo federale delle finanze (CDF) relative alla gestione delle sovvenzioni, il maggior aiuto finanziario dell'ordine dell'80 per cento, per quanto riguarda i suddetti progetti, è motivato come segue.

- a) In virtù dell'articolo 7 lettera b LSU, il volume dell'aiuto finanziario è dettato dall'interesse della Confederazione, nonché dall'interesse dei beneficiari all'adempimento del compito.
- Un campo di intervento della «Strategia sull'allevamento 2030» è la promozione della ricerca e delle conoscenze in campo zootecnico in Svizzera. La ricerca è importante in tutti gli ambiti dell'allevamento, ad esempio, per mantenere la competitività internazionale della Svizzera, per trasferire nuove tecnologie e innovazioni nella pratica, per formare nuove leve e per fornire strumenti per la produzione di animali da allevamento.
 - La Confederazione può versare contributi a organizzazioni di allevamento riconosciute e a istituti di scuole universitarie federali e cantonali per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche. Conformemente alla Strategia sull'allevamento 2030, per le organizzazioni e gli istituti anche in futuro sarà possibile realizzare progetti di ricerca concernenti le risorse zoogenetiche. In questo comparto la Confederazione mette a disposizione della ricerca fondi nell'ambito del credito per l'allevamento di animali. In particolare possono essere sostenuti anche progetti per lo sviluppo di nuovi strumenti zootecnici. La selezione finalizzata alla conservazione di razze svizzere viene potenziata con progetti di ricerca mirati. Pertanto esiste anche un legame diretto con l'impegno assunto dalla Svizzera sul piano internazionale per la conservazione delle razze autoctone.
 - Oltre all'interesse dei richiedenti, l'interesse della Confederazione alla realizzazione di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche va considerato notevole e giustifica un aiuto finanziario maggiorato all'80 per cento. Le organizzazioni di allevamento e gli istituti dispongono delle conoscenze necessarie per la realizzazione e la gestione dei progetti.
- b) Conformemente all'articolo 7 lettera c LSU, il beneficiario deve fornire una propria prestazione commisurata alla sua capacità economica.

La redditività delle organizzazioni di allevamento preposte alla conservazione è bassa. Di conseguenza non può essere ragionevolmente pretesa una quota di autofinanziamento di almeno il 50 per cento per i progetti in questione. Ci sarebbe il pericolo che importanti progetti in futuro non vengano più realizzati, in quanto non più sopportabili dal profilo finanziario per le organizzazioni e questo potrebbe ripercuotersi sull'impegno assunto dalla Svizzera per la conservazione delle razze autoctone.

Ordinanza sull'allevamento di animali

Titolo prima dell'articolo 25a

La sezione 6a diventa il capitolo 6.

Titolo prima dell'articolo 26

La sezione 7 diventa il capitolo 7.

Titolo prima dell'articolo 31

La sezione 8 diventa il capitolo 8.

Titolo prima dell'articolo 36

La sezione 9 diventa il capitolo 9.

Allegato 1 numeri 1 e 5

Con l'adeguamento del versamento dei contributi per i campioni di latte agli articoli 15 capoverso 6 nonché 19 capoverso 5 OAlle, nell'allegato 1 nella prima colonna delle due rispettive tabelle l'espressione «fine della lattazione» è sostituita con «campioni di latte».

7.4 Ripercussioni

7.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie della Confederazione e sono attuate con le risorse umane a disposizione.

Le modifiche sono attuate nell'ambito dell'attuale credito per l'allevamento di animali. L'integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» nonché le innovazioni nel settore del deposito a lungo termine di materiale criogenico o delle banche genetiche nazionali sono finanziate mediante i fondi esistenti, conformemente agli articoli 23b capoverso 1 e 23c capoverso 1.

La Confederazione sostiene già oggi progetti per la conservazione di razze svizzere e progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche fino a concorrenza dell'80 per cento al massimo dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.

7.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie o umane dei Cantoni.

7.4.3 Economia

L'integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione di razze indigene il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» così come il sostegno di progetti per la conservazione di razze svizzere e di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche nella misura dell'80 per cento al massimo dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG nonché il sostegno della gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di materiale criogenico hanno effetti positivi sull'economia. Con le modifiche proposte si conserva e si promuove la biodiversità conformemente al principio di preservazione delle risorse zoogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. La funzione e la produttività dei sistemi alimentari e quindi anche la produzione di derrate alimentari di origine animale e vegetale sono fortemente influenzate dalla biodiversità presente.

7.4.4 Ambiente

Le modifiche proposte hanno ripercussioni sulla conservazione degli animali e delle piante (interazioni tra animali da reddito e piante utili in un sistema alimentare) in quanto parte dell'ambiente. Se si rinuncia all'integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate», al sostegno di progetti per la conservazione di razze svizzere e di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche fino a concorrenza dell'80 per cento al massimo

dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG nonché alla gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di materiale criogenico, si deve prevedere una diminuzione della biodiversità dei sistemi alimentari. Senza il sostegno proposto, molte razze tipiche regionali e indigene sono a rischio estinzione.

7.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare con l'allegato 11 appendice 4 dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE (RS 0.916.026.81). Sono così garantite l'equivalenza con il diritto europeo in materia di allevamento e la continuità del commercio con l'UE di animali da allevamento e di materiale zootecnico.

Il 21 novembre 1994 la Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), impegnandosi a livello internazionale per la conservazione delle razze di animali da reddito autoctone. Con l'integrazione della specie ape mellifera nei contributi per razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» nonché con il sostegno di progetti per la conservazione di razze svizzere e di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche fino a concorrenza dell'80 per cento al massimo dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG e con il sostegno della gestione di banche genetiche per il deposito a lungo termine di materiale criogenico, la Svizzera rispetta questo impegno.

7.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

7.7 Basi legali

Articoli 141 segg., 147a e 177 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr).